

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 2005, n. 9.

Disposizioni urgenti per consentire l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 18 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle parole "duecentodecimo giorno".

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 agosto 2005.

Assessore regionale per i lavori pubblici

CUFFARO
PARLAVECCHIO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo

I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi della province regionali.

3. L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.

5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.

7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

10. La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.

11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale.

12. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.

13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9.

14. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

16. Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.

17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.

18. A decorrere dal duecentodesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1020

«Disposizioni urgenti per consentire l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Beninati, Acierno, Confalone il 27 giugno 2005.

Trasmesso alla Commissione "ambiente e territorio" (IV) il 29 giugno 2005.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 217 del 6 luglio 2005, n. 218 del 12 luglio 2005 e n. 219 del 13 luglio 2005.

Esitato per l'aula nella seduta n. 219 del 13 luglio 2005.

Relatore: Antonino Beninati.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 308 del 26 luglio 2005.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 308 del 26 luglio 2005.

(2005.31.2024)090

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 2005, n. 9.

Disposizioni urgenti per consentire l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici.

Nelle note a corredo della legge regionale di cui in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 5 agosto 2005, si apporta la seguente correzione:

Alla riportata lett. a) del comma 9 dell'art. 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, dopo le parole: "un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale" deve intendersi inserito l'inciso: "o un dirigente dell'Amministrazione statale anche a riposo," come peraltro riportato esattamente nella nota all'art. 126, commi 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che da ultimo ne ha modificato il testo.

(2005.31.2024)090

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
FRANCESCO CATALANO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
